

**MODELLO  
DI  
ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E  
CONTROLLO EX D.LGS.  
8.6.2001 N. 231 DI  
HOSPES S.R.L.**

Il presente documento denominato “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (il **“Modello”**) di Hospes S.r.l. è stato redatto in attuazione dei disposti di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001.

Il Modello è il riferimento di gestione finalizzato alla prevenzione degli atti illeciti, previsti dal D. Lgs. 231 del 2001.

Hospes Srl ha sede nel comune di Zevio (VR) in Località Campagnola, via Edison 10. Nasce nel Veronese nel 1996, dall’idea di Michele Ferrante, già Direttore Commerciale in alcune tra le più importanti Società di servizi di ristorazione del Nord Italia. L’idea di creare una realtà solida, mantenendo inalterati i tipici valori della famiglia italiana, ha permesso ad Hospes di raggiungere importanti traguardi, patrimonio anche per le future generazioni.

A far data dal 1° luglio 2016, Hospes S.r.l. è entrata a far parte del Gruppo Elior, terzo operatore in Europa nell’ambito della ristorazione collettiva, della ristorazione in concessione e dei servizi ad essi associati.

In particolare, la Società opera nei seguenti settori:

1.1. Aziende private e amministrazioni pubbliche: in tale settore Hospes opera gestendo mense presso/per aziende private o enti pubblici e svolgendo *a latere* tutti i servizi collaterali offribili al mercato, tra cui, la gestione di eventi in catering.

1.2. Scuole: in tale settore Hospes gestisce mense presso i complessi scolastici, ristoranti self services e consegna di pasti a domicilio.

1.3. Ristorazione assistenziale in genere e Residenze per anziani: in tale settore Hospes opera con fornitura di pasti e altri servizi utilizzabili dagli enti clienti, tra cui i servizi di gestione dei posti letto, sanificazione stanze e gestione lavanderie.

A margine delle attività principalmente svolte, in ciascuno dei settori di attività, vengono offerti alla clientela servizi sinergici di Support Services di cui il principale riguarda l’attività di pulizia.

## **PARTE GENERALE**

### **Del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.LGS. 8.6.2001 n.231**

#### **INDICE**

SEZIONE PRIMA .....	4
1. IL D. LGS. 231/2001. IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI .....	4
2. LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO IN GRADO DI PREVENIRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX ART. 6 D. LGS. 231/2001 .....	17
3. I MODELLI ORGANIZZATIVI IDONEI A PREVENIRE REATI.....	19
4. LE SANZIONI .....	20
5. DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	21
CODICE ETICO .....	22
SEZIONE TERZA.....	29
ORGANISMO DI VIGILANZA ART. 6 D. LGS. 231/2001.....	29
3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	29
3.2 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
3.3 DURATA IN CARICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, SOSTITUZIONE E REVOCA.....	31
3.4 CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	32
3.5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	33
3.6 ATTRIBUZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
3.7 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.....	35
3.8 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	36
3.9 SISTEMA DI WHISTLEBLOWING.....	37
SEZIONEQUARTA.....	50
CODICE SANZIONATORIO .....	50

## SEZIONE PRIMA

### IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

#### 1. IL D. LGS. 231/2001. IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

L'entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “**Decreto**”), disciplinante la “*responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, segna un momento di innovazione significativa nell'ambito del nostro ordinamento pubblicistico penale.

Esso, infatti, istituisce una forma di responsabilità amministrativa, a carico delle persone giuridiche, per i fatti di reato materialmente commessi, nel loro “*interesse*” o a loro “*vantaggio*” (art. 5, comma 1), da soggetti inseriti stabilmente nell'organizzazione e, precisamente:

- a) da soggetti operanti in posizione apicale (vale a dire, ai sensi dell'art. 5, comma 1, “*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente*”);
- b) da soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza ad opera di persone operanti in posizione di vertice.

In sostanza, accanto alla responsabilità penale dell'autore del reato, si colloca un'autonoma responsabilità dell'ente per il fatto altrui.

I destinatari della nuova disciplina sono “*gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale*”. Le disposizioni non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'ente non è, tuttavia, chiamato a rispondere per ogni reato commesso da soggetti aziendali, ma solo per quei reati che sono previsti tassativamente dal Decreto.

Dalla congiunta valutazione dei provvedimenti legislativi richiamati e recepiti nel D. Lgs. 231/2001, discende l'elenco tassativo di una serie di fatti di reato, in relazione ai quali potrà configurarsi, sussistendone le condizioni richieste dal dettato normativo, una responsabilità amministrativa a carico dell'ente.

Si tratta delle fattispecie criminose riconducibili alle seguenti categorie di reato:

- **indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto)** e, segnatamente, malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa aggravata se commessa a danno dello Stato o di

altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, (art. 640-ter c.p.) se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, nonché frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale<sup>1</sup> (altrimenti detta indebita percezione di contributi o altre erogazioni in agricoltura a carico dei predetti Fondi, ai quali vengono assimilate le quate nazionali previste dalla normativa comunitaria a completamento delle somme a carico dei predetti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria), *ex art. 2, Legge n. 898/1986*;

- **delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)** e, segnatamente, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), i delitti di falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) e di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma (art. 640-quinquies c.p.), nonché i reati in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica previsti dall'art. 1, comma 11, D. L. n. 105/2019;

- **delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)** e, segnatamente, associazione per delinquere, ai sensi dell'articolo 416, 6° comma, c.p., diretta alla commissione dei delitti di riduzione o al mantenimento in schiavitù (*ex art. 600 c.p.*), di tratta di persone (*ex art. 601 c.p.*), di traffico di organi prelevati da persona vivente (*ex art. 601bis c.p.*), di acquisto e alienazione di schiavi (*ex art. 602 c.p.*), e dei reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998, nonché diretta a procurare per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ovvero a procurare, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte (rispettivamente *ex art. 22, Legge 91/1999*). Inoltre, vengono in rilievo i reati di associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione a delinquere

---

<sup>1</sup> Ove la somma percepita sia superiore a 5.000 euro, poiché in caso di somma pari o inferiore a tale soglia, viene applicata soltanto la sanzione amministrativa (art. 2, comma 1, L.898/1986).

finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/90), l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) nonché i delitti di fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra do tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi da sparo (*ex art.* 407, co. 2°, lett. a), n. 5 c.p.p.;

**- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto)** e, segnatamente, concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato dall'avere per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso (art. 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); nonché, laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea<sup>2</sup>, i delitti di peculato (art. 314 c.p., limitatamente al solo primo comma), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) ed abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

**- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)** e, segnatamente, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

**- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)** e, segnatamente, turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),

---

<sup>2</sup> *Interessi finanziari dell'Unione Europea:* si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: (i) del bilancio dell'Unione o (ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o (iii) dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

- **reati societari (art. 25-ter del Decreto)** e, segnatamente, false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali di lieve entità ai sensi dell'articolo 2621-bis c.c., false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.), falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.) , false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (art. 54, d.lgs. n. 19/2023);

- **delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)** e, segnatamente, associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270- sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.), cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.), banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.), nonché reati, diversi da quelli indicati nel Codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999;

- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del Decreto)** e, segnatamente, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);

- **delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)** e, segnatamente, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater

c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);

- **abus di mercato (art. 25-sexies del Decreto)** e, segnatamente, Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58);

**omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)** e, segnatamente, omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

**ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)** e, segnatamente, ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.);

- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)** e, con maggiore precisione, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) nonché frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Inoltre, il secondo comma<sup>3</sup> dell'articolo 25-octies.1, d.lgs. 231/2001, prevede che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto

- (i) *contro la fede pubblica* (artt. 453-498 c.p.),
- (ii) *contro il patrimonio* (artt. 624-649-bis c.p.) o
- (iii) *che comunque offende il patrimonio* previsto dal Codice penale,

quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a

---

<sup>3</sup> È stato da subito fatto notare come, per la prima volta nella costruzione di una norma contenente reati presupposto, il legislatore non menziona uno dopo l'altro gli articoli di legge rilevanti, ma opta per un richiamo generico a categorie di reati individuate in ragione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, a condizione, in questo caso, che l'azione o l'omissione illecita si ponga in relazione a «*strumenti di pagamento diversi dai contanti*».

La precisazione «*salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente*» si riferisce all'eventuale concorso con altri reati che possono dare vita ad un *illecito amministrativo* già previsto dal d.lgs. 231/2001. Basti pensare, ad esempio, alla *truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640, co. 2, c.p., e art. 640-bis c.p.), punibili con la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote nei casi in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità. Tali fattispecie sono collocate nel Codice penale tra i delitti contro il patrimonio e sono puniti con una pena inferiore ai 10 anni di reclusione: tuttavia, alla luce di quanto stabilito nel citato art. 25-octies-1, co. 2, prevarrà, per l'ente nel cui interesse e vantaggio il reato è commesso, la sanzione già prevista dall'art. 24 del Decreto.

500 quote;

- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecunaria da 300 a 800 quote.

Lo “*strumento di pagamento diverso dai contanti*” è un dispositivo, oggetto o record protetto, immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da sola o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Perciò, tutto quanto non sia contante o moneta dovrebbe essere escluso dalla definizione di “*moneta a corso legale*”. In altre parole, i delitti contro la fede pubblica e contro il patrimonio di cui all’art. 25-octies.1, co. 2, del d.lgs. 231/2001 avrebbero ad oggetto tutti gli strumenti indicati come alternativi al contante (n. 2).

Inoltre, l’espressione “*avere ad oggetto*” indica lo strumento, la cosa o il bene sul quale ricade concretamente la condotta, l’azione ovvero l’omissione criminosa, cioè su cui ricade il reato stesso e non coincide, invece, con il mezzo o lo strumento attraverso cui il delitto è commesso.

- **delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto)** e, segnatamente, protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ai sensi degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore);
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)** e, segnatamente, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- **reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)** e, segnatamente, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), commercio di esemplari di specie dell’allegato A e allegato C dell’art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150, divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (art. 6 legge 7 febbraio 1992 n. 150), gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, co. 1, lett. a., lett. b., d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, co. 3, primo e secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 5, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, primo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152<sup>4</sup>), indicazione di false informazioni nell’ambito del sistema di

---

<sup>4</sup> La disposizione di cui all’articolo 260, T.U. Ambientale (“*Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*”), è stata trasfusa, ad opera del d.lgs. n. 21/2018, all’interno del codice penale all’articolo 452-quaterdecies. Si ritiene, pertanto, in senso prudenziiale, che il richiamo effettuato dal Decreto vada operato proprio al citato art. 452-quaterdecies c.p.

tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI (art. 260-bis, co. 7, secondo e terzo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-bis, co. 8, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 co. 5, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, co. 2, 3, e 5 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, co. 11, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, co. 13 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

Rilevano, ai fini dell'articolo 25-undecies del Decreto, altresì i reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, commi 1 e 2; art. 2, commi 1 e 2; art. 6, co. 4, ed art. 3-bis, co. 1, Legge n. 150/1992); la fattispecie criminosa della violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, co. 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante “*Misure a tutela dell’ozone stratosferico e dell’ambiente*”), nonché l'inquinamento doloso ovvero colposo provocato dalle navi (rispettivamente previsti dall'art. 8, commi 1 e 2 e dall'art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. n. 202/2007, in materia di “inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”).

Di recente, la Legge 20 maggio 2015 n. 68, che ha introdotto nel Codice Penale alcuni reati ambientali, ha allo stesso tempo implementato l'**art. 25-undecies del Decreto** aggiungendo alcune di queste nuove fattispecie delittuose tra i “reati-presupposto” e, in particolare: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) nonché le sue circostante aggravanti ex art. 452-octies c.p.;

- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**: si prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare e qualora (così come previsto dalla Legge n. 161/2017), vengano realizzate condotte di traffico di migranti stabilite nel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), ovvero il lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12 e 12-bis, d.lgs. n. 286/1998) nonché le disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. n. 286/1998); segnatamente, lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);

- **razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)** e, segnatamente, i delitti di cui all'articolo 3, comma

3-bis della Legge n. 654/1975, fattispecie ora punita dall'articolo 604-bis c.p. («Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale»);

- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)** e, segnatamente, i reati di cui agli articoli 1 (frode in competizioni sportive) e 4 (esercizio abusivo di affinità di gioco o di scommessa) della L. 401/1989;

- **reati tributari (articolo 25-quinquiesdecies)** e, segnatamente, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000), il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000), il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000), il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000), il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000), il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000), il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000), nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (per un importo complessivo non inferiore ad euro 10 milioni), i delitti di dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000);

- **contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)**, vale a dire i reati previsti del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico Doganale – T.U.L.D.).

I *dazi doganali* rappresentano una risorsa propria dell'Unione europea e confluiscono nel bilancio unitario, ad esclusione di una percentuale del 25% che viene trattenuta dallo Stato di entrata delle merci, a copertura delle spese di riscossione.

Si considerano “*diritti doganali*” tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono “*diritti di confine*” (art. 34, D.P.R. 43/1973): (i) i dazi di importazione e quelli di esportazione; (ii) i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione e, per quanto concerne le merci in importazione, (iii) i diritti di monopolio, le sovrapposte di confine ed ogni altra imposta o sovrapposta di consumo a favore dello Stato.

Per le *merci soggette a diritti di confine*, il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle *merci estere*, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle *merci nazionali*

e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso (art. 36, D.P.R. 43/1973).

Il *contrabbando* è, in via generale, integrato dalla condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

In particolare, rilevano il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, D.P.R. 43/1973), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/1973), nonché le ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 291-ter D.P.R. 43/1973 (*Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri*).

Rilevano, ma solo se superano i diecimila euro di diritti di confine evasi, i reati di contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 43/1973), contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 43/1973), contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 43/1973), contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 43/1973), contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. 43/1973), contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 43/1973), contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 43/1973), contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 43/1973), contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. 43/1973), contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 43/1973) ed altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 43/1973).

Inoltre, a prescindere dall'ammontare dei diritti di confine evasa, gli illeciti indicati dagli articoli 282-292 D.P.R. n. 43/1973 assumono sempre penale rilevanza laddove siano commessi (ai sensi dell'articolo 295, D.P.R. 43/1973): (i) adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, (ii) se, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata, (iii) se, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia, (iv) se il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, (v) se il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita, (vi) se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro, nonché, ed infine, (vii) se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro ma inferiore di centomila euro.

Il D.P.R. n. 43/1973 è stato soggetto a numerosi interventi legislativi. Per quanto di rilievo, si segnala come la legge n. 689/1981 abbia abrogato tutte le contravvenzioni (artt. 302 e seguenti), trasformandole in illeciti amministrativi.

Nel 2016, è poi intervenuto il d.lgs. n. 8/2016 che ha, a sua volta, abrogato tutti i reati (dunque, anche i delitti) previsti dallo stesso D.P.R. n. 43/1973 e puniti unicamente con pena pecuniaria (multa).

Il recente d.lgs. n. 75/2020 ha modificato il precedente d.lgs. n. 8/2016 introducendo un'eccezione alla

norma generale di cui all'art. 1, del medesimo decreto 8/2016. Ora è disposto che la disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al D.P.R. n. 43/1973, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10 mila euro.

Ebbene, applicando un criterio interpretativo vieppiù letterale, si avrebbe come esito quello di restituire penale rilevanza ai soli reati (cioè delitti) abrogati nel 2016, e non già a quelli già depenalizzati con la legge 689/1981.

Sennonché, scegliendo un metro di lettura più cautelativo e, forse, più aderente alle volontà del Legislatore, si può asserire che tutte le fattispecie prima depenalizzate tornino – in forza del nuovo decreto legislativo – ad avere penale rilevanza e, dunque, a costituire reati presupposti ai sensi del Decreto 231.

Pertanto, si ritiene che, in via prudenziale, possano rilevare – purché siano superati i diecimila euro di diritti di confine evasi, i seguenti reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43: differenze tra il carico ed il manifesto (art. 302, D.P.R. 43/1973), Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana (art. 303, D.P.R. 43/1973), differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti (art. 304, comma 1, D.P.R. 43/1973), mancato scarico della bolletta di cauzione - differenze di quantità (art. 305, D.P.R. 43/1973), differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306, D.P.R. 43/1973), pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita (art. 307, D.P.R. 43/1973), differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308, D.P.R. 43/1973), differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia (art. 309, D.P.R. 43/1973), differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (art. 310, D.P.R. 43/1973), differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (art. 311, D.P.R. 43/1973), differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (art. 312, D.P.R. 43/1973), differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (art. 313, D.P.R. 43/1973), errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione od esportazione (art. 314, D.P.R. 43/1973), immissione in consumo senza autorizzazione di merci in temporanea importazione (art. 315, D.P.R. 43/1973), inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (art. 316, D.P.R. 43/1973), inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (art. 317, D.P.R. 43/1973), omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale (art. 318, D.P.R. 43/1973), inosservanza di formalità doganali (art. 319, D.P.R. 43/1973), pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza (art. 320, D.P.R. 43/1973), pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (art. 321, D.P.R. 43/1973);

- **delitti contro il patrimonio culturale (articolo 25-septiesdecies del Decreto)**: l'art. 25-septiesdecies prevede responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai delitti di violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undicies

c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali (art. 518-duodecies c.p.), contraffazione di opere d'arte, furto di beni culturali (art. 518-quaterdecies c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), falsificazioni in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);

- **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo 25-octiesdecies del Decreto)**, e segnatamente i delitti di cui agli articoli 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) e 518-terdecies c.p. (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici);

- **reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006 n. 146)**: l'art. 10 legge 146/2006, dispone la responsabilità dei soggetti collettivi per una serie di reati qualora se ne riconosca una natura transnazionale.

È definito “*reato transnazionale*”, ai sensi dell'art. 3, L. 146/2006, quello che (oltre ad essere punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni) veda coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché (i) sia commesso in più di uno Stato, o (ii) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero (iii) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero, ancora, (iv) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Tra le fattispecie criminose che l'art. 10 legge 146/2006 inserisce nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti si rinvengono, tra gli altri, i reati associativi, in particolare: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990) e disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

\*\*\*\*\*

Dunque, ad oggi, l'ente è chiamato a rispondere unicamente nel caso in cui una delle fattispecie criminose sopra menzionate venga commessa dal soggetto aziendale operante in posizione apicale ovvero sottoposto alla direzione o vigilanza di soggetti apicali.

Quanto ai criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa all'ente deve sinteticamente osservarsi quanto segue.

In merito ai criteri oggettivi di attribuzione all'ente della responsabilità amministrativa, tre sono le condizioni previste dal Decreto, che consentono di collegare, ai fini della responsabilità, il reato all'ente:

- il reato deve essere stato commesso *“nell'interesse”* o *“a vantaggio”* dell'ente;
- gli autori devono essere persone fisiche qualificate dalla posizione ricoperta in seno all'ente (di vertice o subordinata);
- tali soggetti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nell'ipotesi in cui gli autori del reato abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, la responsabilità dell'ente è, infatti, esclusa. Invero, il fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo di soggetti diversi dall'ente recide il collegamento che riconduce il fatto criminoso alla persona giuridica.

In tal caso, rimane del tutto indifferente anche l'eventuale vantaggio che l'ente può aver comunque tratto dal reato.

Per contro, nel caso in cui l'autore materiale abbia agito anche solo parzialmente nell'interesse dell'ente, il reato commesso darà luogo, comunque, a responsabilità amministrativa dell'ente medesimo.

In merito ai criteri soggettivi di attribuzione della responsabilità all'ente, i parametri da valutare variano, a seconda che il reato sia commesso da un soggetto aziendale operante in posizione di vertice ovvero da un soggetto aziendale operante in posizione subordinata.

Se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, dirigenza o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti in posizione apicale), l'esenzione da responsabilità dell'ente discende dalla prova delle seguenti quattro circostanze:

- a) che, prima della commissione del fatto, siano stati adottati ed efficacemente attuati modelli di gestione ed organizzazione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli anzidetti sia stato affidato ad un apposito organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) che gli autori del reato abbiano tenuto le condotte illecite eludendo fraudolentemente modelli di organizzazione e gestione predisposti;

d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Controllo (cfr. art.6 comma 1, D. Lgs. 231/2001).

L'intento del legislatore è, infatti, quello di ancorare la responsabilità dell'ente alla mancata adozione o al mancato rispetto di misure precauzionali, finalizzate a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti aziendali operanti in posizione di vertice e le cui condotte sono espressione della complessiva politica aziendale della società o dell'ente.

Se il reato è stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza, l'ente è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (cfr. art. 7 comma 1, D. Lgs. 231/2001).

Ciò significa che l'ente, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare di avere osservato gli obblighi di vigilanza. In merito, la legge puntualizza che *"in ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"* (cfr. art. 7 comma 2, D. Lgs. 231/2001).

La disposizione in oggetto costruisce una sorta di presunzione a favore dell'ente, nel senso che, a differenza dell'ipotesi in cui il reato è commesso da soggetti operanti in posizione di vertice, se il reato è commesso da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un lavoratore subordinato soggetto in posizione apicale, sarà onere del Pubblico Ministero provare la mancata adozione e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione.

## **2. LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO IN GRADO DI PREVENIRE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX ART. 6 D. LGS. 231/2001**

Il punto chiave della disciplina normativa di cui al Decreto è rappresentato dai modelli di organizzazione e gestione, la cui adozione ed efficace attuazione, in fase anteriore alla commissione di un reato, comporta l'esenzione da responsabilità della persona giuridica. L'art. 6 comma 2, del Decreto, precisa le caratteristiche cui devono rispondere i modelli in oggetto.

I modelli di organizzazione devono, in particolare, ottemperare alle seguenti linee- guida:

- individuazione della sfera di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. mappatura del rischio);
- previsione di protocolli e procedure, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in funzione della prevenzione del rischio- reato;
- previsione di norme di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- previsione di un sistema disciplinare adeguato, al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- previsione di uno più canali atti a garantire la riservatezza della identità del segnalante oltre ad un canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche.

L'attenta lettura delle disposizioni già citate e, segnatamente degli artt. 6 e 7 del Decreto, consente altresì di formulare un'ultima considerazione in punto ai modelli di organizzazione.

Il Decreto in esame prevede modelli organizzativi distinti in relazione alla qualità soggettiva rivestita dagli autori del reato (soggetti apicali ovvero soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza).

Tuttavia, la tipologia dei reati, presupposto disciplinato nel Decreto, non sembra consentire una netta distinzione tra fattispecie criminose la cui commissione appaia più facilmente ascrivibile a soggetti apicali ovvero a soggetti subordinati.

L'unica eccezione a tale considerazione potrebbe apparire riconducibile a taluni reati societari, i quali, in ragione della loro natura di reati "propri", appaiono ascrivibili unicamente a determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, revisori, soci).

Inoltre, occorre altresì evidenziare come gli stessi reati "propri" possano ben essere commessi da "chiunque" (dipendente o meno), a titolo di concorso eventuale.

In ragione di quanto detto, la società, ai fini della redazione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo, ha ritenuto preferibile individuare, previa mappatura delle norme di condotta, dei protocolli e delle procedure in relazione alle attività dalla stessa svolte e non alla tipologia dei soggetti

coinvolti, le aree societarie a rischio, sì da prevenire tutte le ipotesi di reato dinanzi descritte, qualunque sia il soggetto al quale esse risultino ascrivibili.

### **3. I MODELLI ORGANIZZATIVI IDONEI A PREVENIRE REATI**

L'ente, pertanto, non sarà ritenuto responsabile, qualora, prima della commissione del reato, abbia adottato dei 'Modelli Organizzativi idonei a prevenire reati'.

Tali modelli, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, saranno oggetto di una valutazione di efficacia preventiva da parte del giudice, e dovranno avere i requisiti previsti dalla norma citata.

#### **"Art. 6. - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente"**

1. *Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:*

- a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

2. *In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:*

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

2-bis. *I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

- a) *uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) *almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) *il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) *nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

2-ter. *L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.*

2-quater. *Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onore del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti,*

*trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.*

*3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.*

*4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.*

*5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente".*

#### **"Art. 7. - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente"**

*1. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.*

*2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.*

*3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.*

*4. L'efficace attuazione del modello richiede:*

*a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*

*b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello."*

## **4. LE SANZIONI**

Nel caso in cui dovesse venire accertata la responsabilità della persona giuridica, il giudice penale potrà irrogare le relative sanzioni, che si bipartiscono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, applicabili, queste ultime, anche in via cautelare.

Le sanzioni previste, dunque, sono di due tipi: le sanzioni pecuniarie, che vengono sempre applicate, e la cui commisurazione per quote varia da un minimo di **Euro 25.822,84** a un massimo di **Euro 1.549.370,60**, e le seguenti sanzioni interdittive, che possono essere applicate anche in via cautelare, ai sensi degli artt. 45 e ss del Decreto:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## **5. DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da Hospes, in ottemperanza al disposto del Decreto, si applicherà sia alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale sia alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, sia alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di questi ultimi.

Oltre all'**Amministratore Unico**, al **Rappresentante della Direzione** ed ai vari **dipendenti** della Società, le regole esplicitate nel modello si applicano anche nei confronti dei **Sindaci** (con questo termine si indicano tutti i componenti del Collegio Sindacale, siano essi sindaci effettivi o supplenti) e dei **Collaboratori**: con questo termine si indicano tutti i collaboratori e consulenti incaricati dalla società.

Con esclusivo riferimento al Codice Etico, le norme e i criteri generali di condotta in esso contenuti si applicheranno anche a:

- **Clienti**, con questo termine si indicano tutti i soggetti che richiedano prestazioni a Hospes dietro la corresponsione di un determinato corrispettivo;
- **Fornitori**, con questo termine si indicano tutti i soggetti ai quali Hospes richiede di effettuare delle determinate prestazioni, dietro il pagamento di un determinato corrispettivo.

In ogni caso, le condotte dei clienti e dei fornitori non potranno essere oggetto di sanzioni irrogate dall'Organismo di Vigilanza di Hospes.

Solamente in caso di una violazione grave e ripetuta delle norme generali contenute nel Codice Etico, Hospes può giustificare la risoluzione dei rapporti in essere con i suindicati soggetti.

## SEZIONE SECONDA

### CODICE ETICO

#### (PREMESSA E PRINCIPI GENERALI)

Hospes adotta il presente Codice Etico nella considerazione che "*La conduzione aziendale deve affrontare i rischi che il divenire economico fa emergere internamente ed esternamente, mettendo in campo risorse, organizzazione, procedure, sistemi di controllo, decisioni che permettono di prevenirli e fronteggiarli, consentendo all'impresa di esistere, di crescere e di prosperare. Vengono così messe in luce aree di rischio non sufficientemente presidiate e aree in cui il controllo è ridondante, obsoleto o superato e si evidenziano i punti di debolezza da risanare con priorità.*

*Il presente Codice Etico forma parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001".*

Il presente Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari per favorire la trasparenza, quale condizione fondamentale per il successo dell'impresa.

In ogni caso, sono da considerarsi valori fondamentali:

**Lealtà e coerenza:** tanto nel senso principale di fedeltà ai riferimenti, all'obiettivo e alla missione aziendale, quanto nelle relazioni che collegano i singoli alla società e questa al mercato;

**Attenzione costante al coinvolgimento dei Collaboratori** di ogni ordine e livello, nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo della società per mezzo della propria responsabilizzazione e valorizzazione delle competenze.

Hospes rispetta le leggi e i regolamenti, nazionali e comunitari, e ogni altra normativa in vigore nei Paesi ove si svolge la sua attività.

Il 9 dicembre 2016, in Francia è stata promulgata la legge "Relativa alla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione della vita economica", altrimenti nota come Legge Sapin II.

Questa nuova normativa prevede che le società francesi di grandi dimensioni adottino un piano di prevenzione della corruzione con l'ausilio di mezzi idonei a tale scopo.

Nel rispetto di questo principio, Hospes, che facendo parte del Gruppo Elior ne rispetta i principi generali, in coerenza con quanto previsto dalla Legge Sapin II, ha integrato i propri principi etici con una policy specifica volta a definire in modo chiaro le regole che disciplinano l'organizzazione e la responsabilità in materia di prevenzione della corruzione.

In tale contesto, il presente Codice Etico è stato opportunamente integrato con norme e principi di condotta che soddisfino anche le esigenze poste dal Gruppo Elior in relazione alla prevenzione della corruzione in conformità alla Legge Sapin II, al fine di armonizzare tali regole con le misure già adottate ai fini del D.Lgs. 231/2001 per le società di diritto italiano facenti parte

del Gruppo Elior.

Si tratta quindi di un nuovo Codice Etico la cui valenza deve intendersi ampliata rispetto alle finalità specifiche del D.Lgs. 231/2001, ferma restando la piena efficacia dello stesso quale elemento essenziale del modello, in ogni suo aspetto, con particolare riferimento alle conseguenze sanzionatorie connesse alla sua violazione.

### **(OBIETTIVI E VALORI)**

Obiettivo principale della società è la tutela e la creazione di valore per Elior Ristorazione S.p.A. - Socio Unico detentore del 100% del capitale sociale di Hospes. A tale scopo sono orientate le strategie aziendali.

Elior Ristorazione S.p.A. per orientarsi nelle decisioni di strategia aziendale, necessita di tutta l'informazione rilevante disponibile.

Hospes crea le condizioni affinché la partecipazione di Elior Ristorazione S.p.A. alle decisioni di propria competenza sia diffusa e consapevole; promuove la parità di informazione e, inoltre, tutela l'interesse Elior Ristorazione S.p.A. da condotte intentate da coalizioni di soci volte a far prevalere i loro interessi particolari.

### **(IMPARZIALITÀ)**

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori, Hospes evita ogni discriminazione in base alla nazionalità, alla razza, allo stato di salute, alla sessualità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose.

### **(CONFLITTO DI INTERESSI)**

Hospes condanna ogni forma di effettivo conflitto di interessi laddove sia possibile fonte di pregiudizio del principio di imparzialità e di tutela della correttezza delle proprie attività.

Ogni comportamento posto in essere da esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di Hospes deve essere improntato ad evitare o laddove è possibile, prevenire, che situazioni di potenziale conflitto di interessi diventino pregiudizio del principio di imparzialità e di tutela della correttezza delle proprie attività.

In ogni caso, i dipendenti devono prevenire potenziali conflitti di interessi. Per qualsiasi dubbio costoro abbiano, si deve consultare il diretto superiore così da appurare la situazione e risolvere il potenziale conflitto. Qualora sussista ambiguità, si può esporre la questione in forma scritta. In caso di rilevato conflitto, si dovrà assegnare il compito ad altro dipendente.

### **(RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI)**

Hospes assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

Nel caso di trattamento di dati personali e sensibili, ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, Hospes adotta tutte le precauzioni necessarie e gli adempimenti prescritti dalla legge.

### **(GESTIONE DEI RAPPORTE CONTRATTUALI)**

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, specialmente con i propri collaboratori, Hospes si impegna affinché l'autorità sia esercitata con imparzialità, equità e correttezza.

In particolare, Hospes garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio di un potere lesivo della dignità e dell'autonomia del collaboratore, e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori stessi.

I contratti di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto negoziato liberamente dalle parti.

Hospes, nei contratti in validità, non approfitta di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o debolezza nella quale si venga a trovare l'altro contraente.

In particolare, nell'ambito e nell'esercizio di rapporti contrattuali in essere con enti pubblici, Hospes rispetta scrupolosamente le clausole e tutte le specifiche contrattuali, impegnandosi a fare in modo che tutti i fornitori di Hospes siano resi edotti delle specifiche e del contenuto dei rapporti contrattuali in essere con gli enti pubblici, per garantire la migliore esecuzione di detti rapporti.

Hospes si impegna a portare a conoscenza delle controparti contrattuali il presente Codice Etico.

### **(RAPPORTE CON ISTITUZIONI POLITICHE)**

Hospes si impegna a non finanziare alcun movimento o partito politico, sia in Italia che all'estero, e non effettua sponsorizzazioni di congressi o feste di propaganda politica.

È tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con gli organismi di cui sopra per specifici progetti, in base ai seguenti criteri:

- a) finalità riconducibile all'oggetto sociale di Hospes;
- b) destinazione chiara e documentabile delle risorse utilizzate.

Salvo quanto sopra, Hospes può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza scopi di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello spettacolo, dello sport e dell'arte sono destinati solo ad eventi che offrano garanzia di

qualità, o per i progetti ai quali la società possa apportare costruttivamente la propria esperienza.

### **(COMPORTAMENTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI)**

Ogni rapporto con le istituzioni pubbliche deve essere riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione, volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti delle attività di Hospes.

In particolare, ogni rapporto con i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, sarà gestito esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato da Hospes.

La condotta dei referenti di cui sopra deve essere improntata secondo criteri di lealtà e correttezza, e sempre nel rispetto delle istituzioni.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare, è fatto divieto di offrire doni o denaro ai Dirigenti, Funzionari o Dipendenti della P.A. o ai loro parenti, sia italiani che esteri.

Hospes considera atto di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da soggetti e/o enti italiani o da loro dipendenti, sia quelli effettuati tramite soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

Si proibisce di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per ottenere o procacciare trattamenti favorevoli in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A.

Nel corso di svolgimento di rapporti con la P.A., non dovranno essere intraprese (direttamente e/o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare e/o proporre opportunità commerciali e/o d'impiego che possano avvantaggiare i dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire e/o fornire omaggi (di qualsiasi tipo e natura);
- sollecitare e/o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le Parti.

In quanto investiti di autorità pubblica, i funzionari, gli agenti pubblici e i responsabili eletti sono tenuti a un comportamento improntato alla massima neutralità, il che esclude di conseguenza qualsiasi forma di complicità.

### **(COMPORTAMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO)**

Elemento essenziale e fondamentale per Hospes è il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Hospes è da anni impegnata a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti.

Hospes opera per preservare, mediante tutte le necessarie azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, garantisce l'integrità fisica e morale del personale, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

**(COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI RISORSE FINANZIARIE. BENI, DENARO O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA)**

Ogni soggetto che utilizza risorse finanziarie di Hospes deve usare la massima diligenza e prudenza, e deve relazionare l'Organismo di Vigilanza di Hospes, istituito ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto.

Tale area è da considerarsi a rischio di commissione di reati, ai sensi dell'art. 6 del Decreto.

**(COMPORTAMENTI IN MATERIA AMBIENTALE)**

L'ambiente è un bene primario che Hospes si impegna a salvaguardare. A tal fine, Hospes rispetta la normativa vigente in ogni Paese ove si svolge la sua attività, e organizza la propria gestione aziendale ed economica nel rispetto di esso.

**(TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI DIPENDENTI)**

Le risorse umane sono considerate fattore primario per il conseguimento degli obiettivi di Hospes, in virtù del contributo professionale dalle stesse apportato, nell'ambito di un rapporto basato su lealtà, correttezza e fiducia reciproca.

Hospes tutela e promuove il valore delle risorse umane, favorendone la crescita professionale, impegnandosi ad evitare discriminazioni e garantendo pari opportunità, nonché offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto delle Norme vigenti e dei diritti dei Lavoratori.

I rapporti intercorrenti tra i diversi livelli gerarchici devono essere improntati a lealtà, equità e correttezza, in base ai principi sopra enunciati.

**(RAPPORTI CON I CONCORRENTI E TUTELA DELLA CONCORRENZA)**

Hospes si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di concorrenza leale e *antitrust*.

Hospes si astiene da qualsiasi comportamento collusivo e di abuso di posizione dominante, e dà piena e scrupolosa osservanza alle regole *antitrust* e alle direttive delle Authorities regolatrici del mercato.

Nell'ambito della leale concorrenza, la Società non viola consapevolmente diritti di proprietà intellettuale di terzi.

#### **(ATTI DI CORTESIA COMMERCIALE)**

Ogni atto di cortesia commerciale, sia esso regalo, omaggio, beneficio o qualsiasi altra utilità, è consentito solo quando sia tale da non poter essere interpretato come finalizzato ad acquisire un vantaggio in modo improprio o come suscettibile di influenzare il comportamento del beneficiario.

Doni e regali devono essere di valore ragionevole e rappresentare unicamente un gesto di attenzione conforme agli usi commerciali.

I soggetti che ricevono omaggi tali da non essere ascrivibili a normali rapporti di cortesia, dovranno informare senza indugio il responsabile di riferimento il quale ne darà evidenza all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, a prescindere dall'obbligo di comunicazione, i soggetti di cui sopra dovranno rifiutare l'utilità promessa o offerta, sia nei loro confronti che nei confronti di un loro familiare.

I regali sono pertanto autorizzati se soddisfano le seguenti condizioni:

- sono conformi alle leggi e alle culture locali,
- rispettano le regole interne del beneficiario,
- sono effettuati in maniera ufficiale in un contesto professionale.

Queste regole si applicano sia ai regali fatti dai collaboratori di Hospes sia a quelli ricevuti.

#### **(RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI)**

Hospes garantisce che le relazioni con clienti e fornitori siano condotte nel rispetto della legge ed in applicazione dei principi generali del Codice Etico.

In particolare, le relazioni con i clienti devono essere improntate sulla correttezza, cortesia e disponibilità.

Nelle relazioni con i fornitori, i processi di selezione devono essere basati su un obiettivo confronto competitivo, evitando ogni forma di favoritismo e/o discriminazione.

#### **(INVITI)**

Gli inviti a pranzo o cena, a partecipare a viaggi o ad attività comuni devono corrispondere a un obiettivo commerciale giustificato.

Sono autorizzati ove soddisfino le condizioni seguenti:

- rientrano in un ambito professionale,
- non sono rivolti sempre alle stesse persone e, comunque, non di frequente.

#### **(MECENATISMO E SPONSORIZZAZIONI)**

Hospes sostiene le attività di tipo volontario, come quelle sportive, culturali e caritative.

Queste forme di sponsorizzazione sono autorizzate se rispettano le condizioni seguenti:

- non devono e non possono sembrare legate ad alcuna contropartita commerciale,
- devono essere formalizzate da un accordo scritto che specifichi le condizioni dell'azione, segnatamente la motivazione e le condizioni della partecipazione finanziaria,
- disposto, in via generale, il divieto assoluto di sponsorizzazioni in favore dei partiti politici così come quelle in favore di collettività locali o territoriali.
- la decisione della partecipazione deve essere approvata di comune accordo (prioritariamente dal Comitato di direzione dell'entità interessata).

## SEZIONE TERZA

### **ORGANISMO DI VIGILANZA ART. 6 D. LGS. 231/2001**

L'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia affidato a un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, incaricato da Hospes, istituito e nominato, risponde ai requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali;
- **professionalità**, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale;
- **continuità di azione**, in quanto si tratta di **struttura costituita ad hoc e dedicata** all'attività di vigilanza sul Modello.

Hospes Srl ha definito il proprio Organismo di Vigilanza come un organo monocratico.

Costituendo, così, un Modello rispondente ai requisiti previsti dal Decreto e alle indicazioni fornite in merito dalle associazioni di categoria, dalla giurisprudenza e dalle Linee Guida di Confindustria.

#### **3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

La concreta ed efficace attuazione del Modello non può prescindere dalla creazione di un organismo chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione adottato all'interno dell'organizzazione societaria.

In tal senso, il dettato normativo è inequivoco, posto che l'articolo 6, comma 1, lett. b) del Decreto dispone infatti come, ai fini dell'esenzione da responsabilità, l'ente sia tenuto a provare non solo di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, bensì anche di avere istituito un organismo dotato di *“autonomi poteri di iniziativa e controllo”*.

Per garantire il rispetto del Modello, Hospes Srl ha istituito un Organismo di Vigilanza (d'ora in poi, anche OdV) monocratico, il quale è chiamato ad esercitare una duplice funzione:

- una funzione di *controllo* sull'idoneità e sulla concreta attuazione del Modello;
- una funzione di *consulenza*, finalizzata ad un adeguamento del Modello, anche in termini modificativi, alle esigenze di prevenzione.

L'identificazione dell'anzidetto Organismo, come richiesto dagli artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001, è avvenuta in conformità ai seguenti principi:

- a) **Autonomia e indipendenza:** l'OdV non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali, costituenti l'oggetto dell'attività di vigilanza, ma deve godere di un'autonomia operativa e di *budget*, sì da poter operare per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, vigilando senza condizionamenti, con obiettività e serenità di giudizio;
- b) **Professionalità:** l'OdV deve essere composto da persone dotate di elevata competenza tecnico-professionale;
- c) **Continuità d'azione:** l'OdV non deve svolgere mansioni operative all'interno della realtà aziendale che è chiamato a monitorare, posto che lo svolgimento della funzione di revisione interna deve avvenire in termini continuativi e nel rispetto dell'obiettività di giudizio in sede di verifica.

La provenienza del membro dell'OdV da aree professionali differenti, esterne a Hospes, costituiscono elementi che favoriscono la dialettica in seno al gruppo.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e degli eventuali contenuti professionali specifici richiesti, l'OdV potrà avvalersi, altresì, del supporto di ulteriori funzioni aziendali facenti capo a Hospes che, di volta in volta, potranno risultare utili per lo svolgimento delle attività indicate, nonché dell'ausilio di consulenti esterni, individuati per la loro riconosciuta professionalità e formalmente nominati con lettera di incarico.

Nell'esercizio della propria attività l'OdV opererà in piena autonomia, con il solo rispetto del mandato ricevuto ed avrà libero accesso a tutti gli uffici della società, senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

Le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcuna struttura aziendale, fatta salva l'attività di vigilanza espletata dall'Amministratore Unico, al fine di valutare l'adeguatezza degli interventi effettuati dal medesimo Organismo, posto che all'Organo Amministrativo risulta riconducibile la responsabilità ultima in ordine all'efficace attuazione del Modello.

### **3.2 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico della Società Hospes Srl.

Non potrà far parte dell'OdV il soggetto:

- (i) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o decreto penale di condanna, ancorché non ancora passati in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.* per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (e sue successive modifiche ed integrazioni);

**(ii)** che sia sottoposto ad indagini da parte della Autorità Giudiziaria per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

**(iii)** che si trovi nelle ipotesi previste dall'art. 2382 c.c.;

**(iv)** che si trovi in conflitto di interesse con la società.

Le predette circostanze costituiscono cause di ineleggibilità e, ove sopravvenute alla nomina, comportano l'immediata revoca dell'incarico.

Oltre a quanto sopra, il componente OdV dovrà, inoltre, possedere requisiti di onorabilità e professionalità come delineati nelle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. 231/2001” elaborate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e modificate il 18 maggio 2004 (e successivi aggiornamenti) e come richiesto alla stregua delle recenti interpretazioni giurisprudenziali nella materia, qualora maggiormente restrittivi.

L’OdV avrà a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, dallo stesso proposte, in ordine alla quale esso potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

### **3.3 DURATA IN CARICA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA, SOSTITUZIONE E REVOCA**

Il componente l’Organismo di Vigilanza rimarrà in carica sino a tre esercizi e potrà essere rinominato.

In caso di cessazione in corso di mandato, l’Amministratore Unico provvede, senza indugio, alla sostituzione. Il componente così nominato si considera scaduto all’atto della sua nomina.

Costituiscono cause di decadenza dall’incarico, specificamente per le risorse umane dedicate:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- la mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive, senza giustificato motivo, nell’arco di dodici mesi consecutivi;

- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti nel presente documento.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l’Amministratore Unico potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un incaricato *ad interim*.

Fatta salva l’ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell’OdV sulla base

dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa decisione dell'Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'OdV potranno intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

a) una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico, quali, a titolo esemplificativo, l'omessa redazione del *report* annuale da inviare all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale;

b) l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto - risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della società, ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento);

c) l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organo di Controllo.

La revoca per giusta causa del mandato, conferito al componente OdV, è deliberata dall'Amministratore Unico sentito il Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale, provvede immediatamente a nominare un nuovo OdV.

In caso di temporaneo impedimento del membro dell'OdV, di durata superiore a tre mesi, l'Amministratore Unico provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica nel momento in cui viene meno l'impedimento del componente dell'OdV.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del membro dell'OdV l'Amministratore Unico delibera la nomina del nuovo OdV.

### **3.4 CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV si riunisce ogni volta in cui ne ravvisi l'opportunità.

È fatto, in ogni caso, obbligo all'OdV di riunirsi almeno una volta ogni trimestre.

Le riunioni dell'OdV sono convocate, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, il giorno prima di tale data.

All'esito di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dal membro

componente l’OdV, e, se nominato, dal Segretario della riunione.

### **3.5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il componente dell’OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il predetto deve astenersi dall’utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli relativi all’espletamento dell’incarico.

In ogni caso, ogni informazione in possesso del componente dell’OdV verrà trattata in conformità alle previsioni previste in materia di protezione dei dati personali.

### **3.6 ATTRIBUZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza consistono, in via meramente esemplificativa e non tassativa, nel:

- vigilare sull’osservanza dei flussi informativi di cui alla parte generale del presente Modello, nonché sul rispetto delle prescrizioni, individuate nella parte speciale dello stesso, da parte dei soggetti apicali e di persone sottoposte all’altrui direzione o vigilanza;
- vigilare sull’efficacia ed adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura societaria ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- individuare e proporre all’Amministratore Unico integrazioni, aggiornamenti e/o modifiche del Modello, in relazione alla mutata normativa applicabile, a modifiche intervenute nell’operatività aziendale e negli assetti organizzativi interni, ovvero alla sopravvenuta necessità di elaborare, in ambito aziendale, procedure più efficaci in chiave preventiva;
- fornire consulenza - ove richiesta - sulla coerenza di specifiche condotte concrete rispetto al Modello;
- curare la raccolta, l’esame e la conservazione delle informazioni e segnalazioni ricevute.

Per l’espletamento delle suddette funzioni, il componente OdV esercita l’ordinaria attività di vigilanza, nonché l’attività diretta a ricevere informazioni e segnalazioni dai responsabili delle singole aree a rischio, dai funzionari, dipendenti, amministratori, dirigenti.

Ove nello svolgimento delle suddette attività emerga la necessità dell’intervento e/o dell’ausilio di un professionista specializzato, il componente dell’OdV potrà avvalersi del contributo professionale di consulenti esterni, dotati delle necessarie specializzazioni e/o competenze, entro i limiti del budget

aziendale stanziato a beneficio del medesimo Organo.

In coerenza con i principi generali di cui sopra, sono affidati all'OdV i seguenti compiti operativi:

- monitorare, affinché il Modello venga adeguatamente diffuso e compreso all'interno dell'organizzazione aziendale; a tal fine l'OdV provvederà a diffondere una circolare interna, rivolta a tutto il personale, in cui vengano illustrati i contenuti del Decreto, il Modello adottato e le sue eventuali modifiche, con particolare riferimento alle norme di condotta, ai protocolli e alle procedure adottate; provvederà ad indirizzare a tutto il personale una nota esplicativa, contenente le novità riguardanti il sistema disciplinare e predisporrà altresì una nota informativa sul decreto legislativo, il Modello, le norme di condotta, i protocolli e le procedure ivi adottati, da allegare alla lettera di assunzione di ciascun lavoratore;

- monitorare, affinché il Modello venga pubblicizzato all'esterno della società, in tutti i rapporti intercorrenti con i consulenti, i fornitori, i *partner* ed i clienti, mediante predisposizione di apposite informative sulle nuove politiche e procedure adottate da Hospes Srl e formulando, ove possibile, clausole contrattuali che sanzionino l'inosservanza del Modello e delle norme di condotta, protocolli e procedure in esso contenute;

- organizzare, in occasione dell'applicazione del Modello, corsi di formazione diversificati, per tutti i soggetti aziendali, apicali e non, al fine di illustrare i contenuti del Modello e, in generale, promuovere l'attuazione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del corretto funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato, individuate nella Parte Speciale del presente Modello, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- svolgere ispezioni, di propria iniziativa ovvero a seguito di segnalazioni rilevanti, effettuate dai responsabili delle aree a rischio o da altri soggetti aziendali, presso tutti i settori aziendali; in particolare nelle aree a rischio individuate, al fine di verificare la corretta ed efficace applicazione del Modello, delle norme di condotta, dei protocolli e delle procedure in esso analiticamente richiamati;
- effettuare, attraverso controlli di *routine* e a sorpresa, verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio, anche in ottemperanza a quanto previsto dal proprio piano di attività annuale;
- assicurare l'elaborazione di un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure, in particolare nelle aree di attività a rischio individuate, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale.

Per ciascun anno di attività, l'OdV di Hospes redigerà un piano di attività annuale, avente ad

oggetto l'individuazione delle principali aree di rischio ai sensi del Decreto e l'individuazione delle attività ispettiva e di audit che verrà svolta dall'OdV.

### **3.7 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI**

Nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni, l'OdV mette a disposizione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale, affinché questi possano effettuare in qualsiasi momento, anche a campione, verifiche e controlli, tutti i *report* aventi ad oggetto le ispezioni effettuate di propria iniziativa, le ispezioni effettuate dai responsabili delle aree a rischio, nonché le segnalazioni ricevute dai predetti responsabili.

A tal fine, l'OdV redige, con cadenza annuale, un *report* riassuntivo delle citate ispezioni e/o segnalazioni, anche all'interno della propria relazione annuale sull'attività svolta, che invia all'Amministratore Unico e, per conoscenza, al Collegio Sindacale.

Inoltre, l'OdV comunica all'Amministratore Unico e, per conoscenza, al Collegio Sindacale, non appena le riscontra, le singole violazioni del Modello, al fine di consentirne l'accertamento e l'eventuale perseguitabilità, mediante l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Modello.

A tal fine, l'OdV predisponde e trasmette una dettagliata relazione all'Amministratore Unico e, per conoscenza, al Collegio Sindacale.

Comunica, inoltre, all'Amministratore Unico tutti i suggerimenti utili, al fine di apportare le modifiche necessarie per l'aggiornamento e la concreta attuazione del presente Modello.

Resta fermo che l'OdV potrà essere convocato, in qualsiasi momento, dall'Amministratore Unico e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni di criticità specifiche riscontrate.

Ogni anno, inoltre, l'OdV dovrà trasmettere all'Amministratore Unico e, per conoscenza, al Collegio Sindacale, una relazione annuale sull'attività svolta, le eventuali criticità emerse in detta attività, sia in termini di comportamenti, sia in termini di efficacia del Modello, indicando, altresì, se sono stati effettuati aggiornamenti della mappatura delle aree a rischio e delle attività a rischio.

Il *reporting* avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza presenterà, inoltre, per ciascun esercizio, un piano delle attività previste.

### **3.8 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**3.8.1.** L'OdV provvede a stabilire i più appropriati canali di comunicazione attraverso cui gli interlocutori della Società (in via esemplificativa, dipendenti, membri di organi sociali, e, in genere, terze parti con cui la Società intrattenga rapporti di natura commerciale) - sono tenuti ad inoltrare le proprie segnalazioni circa una sospetta violazione del Modello, una situazione che possa evolvere verso la commissione di uno dei reati presupposti *ex Decreto* ovvero i propri suggerimenti circa un possibile miglioramento del Modello.

**3.8.2.** L'OdV analizza tutte le segnalazioni ancorché ad esso pervenute in forma anonima, nel corso della prima riunione successiva alla ricezione della segnalazione ovvero immediatamente ove ne ravvisi l'opportunità.

**3.8.3.** Se la segnalazione: **(i)** risulta precisa e circostanziata; e **(ii)** reca chiara indicazione di fatti specifici e circostanze concrete; e **(iii)** riferisce di violazioni del Modello organizzativo, l'OdV è tenuto a svolgere una indagine.

(A) A tal fine, l'OdV compie le più adeguate verifiche per accertare la veridicità e fondatezza dei fatti esposti e, se del caso, acquisisce informazioni dall'autore della segnalazione ed il presunto responsabile della violazione segnalata.

(B) Le audizioni sono realizzate dall'OdV e di esse viene sempre redatto processo verbale.

(C) Qualora all'esito delle indagini l'OdV giunga ad un accertamento di fondatezza dei fatti denunciati e di imputabilità della violazione ad una o più persone, l'OdV provvede, per un verso, a suggerire le eventuali azioni correttive sul Modello e, per altro verso, informa delle conclusioni cui è pervenuto l'Amministratore Unico.

(D) Qualora all'esito delle indagini l'OdV non giunga alle predette conclusioni, l'OdV proporrà eventuali misure correttive o delle integrazioni del Modello che giudicherà opportune per ridurre il rischio di commissione di reati o di violazioni analoghe a quelle segnalate. Se del caso, l'OdV potrà formulare raccomandazioni nei confronti di persone comunque coinvolte nella vicenda denunciata.

**3.8.4.** Nel caso in cui la segnalazione difetti di uno o più dei requisiti indicati ai punti che precedono, l'OdV potrà svolgere le verifiche che sia possibile realizzare, avuto riguardo alla natura e qualità delle informazioni rese dal denunciante ed alla ragionevolezza e verosimiglianza delle violazioni segnalate.

**(i)** Qualora all'esito delle verifiche condotte, l'OdV accerti che la segnalazione sia meramente diffamatoria o, comunque, assolutamente generica, archivierà la segnalazione dando ciò atto e motivazione nella riunione in cui tale decisione verrà adottata.

**(ii)** Qualora all'esito delle verifiche condotte, l'OdV giunga ad un accertamento di fondatezza dei fatti denunciati e di imputabilità della violazione ad una o più persone, l'OdV informa delle conclusioni cui è pervenuto l'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale.

**(iii)** In ogni caso, l'OdV valuta e suggerisce alle competenti funzioni aziendali l'adozione delle misure

correttive o delle integrazioni del Modello che giudicherà opportune per ridurre il rischio di commissione di reati o di violazioni analoghe a quelle segnalate ed eventualmente riscontrate.

## 3.9 Sistema di Whistleblowing

### 3.9.1. Premessa

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il d.lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937. Raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti (il *whistleblower*) sia del settore pubblico che privato.

### 3.9.2. Definizioni

Per “*Segnalazione*” o “*whistleblowing*” si intende, ai sensi dell’articolo 2, lett. c) del decreto legislativo n. 24/2023, «*la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni*».

La “*Violazione*” (ovvero il fondato sospetto di una violazione), invece, riguarda «*comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono*», tra l’altro in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/ 2001 o violazioni dei del Modello di organizzazione e di gestione;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE relativi ai seguenti settori:
  - a) appalti pubblici;
  - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
  - d) sicurezza dei trasporti;
  - e) tutela dell’ambiente;
  - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - h) salute pubblica;
  - i) protezione dei consumatori;
  - j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE;
- atti od omissioni riguardanti il Mercato Interno (ad es.: concorrenza e aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’UE in alcuni specifici settori;
- occultamento delle violazioni di cui sopra;

- attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.

Il “*Facilitatore*” è la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

La “*ritorsione*” è qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

### **3.9.3. Destinatari**

Destinatari della procedura sono i Vertici aziendali, l’Amministratore Unico, gli Istitutori, i Dirigenti, i Legali rappresentanti, i Preposti e tutti i dipendenti della medesima Società.

In ogni caso, non sussiste, in capo ai predetti soggetti, alcun obbligo di Segnalazione.

### **3.9.4. La Segnalazione**

La segnalazione è la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni. Per il contenuto di quest’ultima si rimanda al Punto 3.9.2 (*Definizioni*), dovendo la stessa comunque riguardare violazioni che possano incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della Società.

In generale, le informazioni sottese alla Segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Inoltre, possono essere oggetto di Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (si pensi alle *voci di corridoio*).

#### **3.9.4.1. La necessaria attinenza con il contesto lavorativo del Segnalante**

Le informazioni oggetto di Segnalazione devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

#### **3.9.4.2. Irrilevanza dei motivi personali**

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti.

#### **3.9.4.3. Cosa non può essere considerato Segnalazione**

La Segnalazione non riguarda «*contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate*

I motivi che hanno indotto il *Whistleblower* ad effettuare la Segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dall’Ordinamento.

Non possono, inoltre, costituire oggetto di Segnalazione:

- a) Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria ed esclusiva da altri atti dell'Unione Europea o Nazionali;
- b) Le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

#### **3.9.4.4 Cosa deve necessariamente indicare una Segnalazione**

La Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a riceverla e gestirla.

È necessario, inoltre, che siano chiaramente indicate:

- a) le circostanze di tempo e di luogo;
- b) la descrizione del fatto;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto al quale attribuire i fatti segnalati;
- d) l'indicazione esplicita che si tratta di una Segnalazione di *whistleblowing*;
- e) l'espressa richiesta di mantenere riservata la propria identità e di beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della Segnalazione.

#### **3.9.4.5 Segnalazioni Anonime**

Le Segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante sono considerate *anonime*. Le Segnalazioni anonime, ove circostanziate, devono ritenersi equiparate alle segnalazioni ordinarie.

Hospes, allorché riceva una segnalazione tramite canali interni, considererà le segnalazioni *anonime* alla stregua di quelle ordinarie.

In ogni caso, il Segnalante anonimo la cui identità sia stata rivelata, che, in seguito, ha comunicato ad A.N.A.C. di aver subito ritorsioni, può beneficiare delle tutele previste dell'Ordinamento a fronte di misure ritorsive.

La Società, dunque, provvederà a registrare la Segnalazione *anonima* e provvederà a conservare la relativa documentazione nelle forme previste (v. *infra*) non oltre cinque anni dalla data di ricezione della stessa Segnalazione.

#### **3.9.4.6 Canali di segnalazione**

Le Segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- a) Canale interno
- b) Canale esterno (gestito dall'A.N.A.C.)
- c) Divulgazioni pubbliche
- d) Denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile

L'O.d.V. deve, inoltre, mettere a disposizione del Segnalante, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni.

Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico di collaborazione. Inoltre, Hospes rende pubbliche nel proprio sito *internet*, in una sezione dedicata, tutte le predette informazioni.

### **3.9.5. Canale di Segnalazione Interno**

Ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 24/2023, le *Segnalazioni* devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza mediante invio telematico all'indirizzo ***Segnalazioni231.Hospes@hospesitaly.it***.

Quale canale interno alternativo potranno essere inviate, sempre all'O.d.V. nella seguente modalità: via fax al numero +39.02.36538988.

Inoltre, su espressa richiesta del Segnalante, questi può effettuare una Segnalazione mediante un incontro diretto fissato entro un termine comunque non superiore a trenta (30) giorni.

Laddove la segnalazione riguardi il componente dell'O.d.V., la segnalazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: ***Segnalazioni231.Hospes@hospesitaly.it***.

### **3.9.6. Canale di Segnalazione Esterno**

L'Autorità competente per le Segnalazioni esterne è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

È possibile segnalare ad A.N.A.C. allorché ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione del canale di segnalazione interna o questo, benché obbligatorio, non risulta essere ancora attivo, ovvero, in ultima ipotesi, se anche già attivo, non risulti conforme al contenuto del d.lgs. n. 24/2023 (art. 4);
- b) il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e, ciononostante, la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la medesima segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'A.N.A.C. riceve le segnalazioni mediante canali appositamente predisposti:

- a) piattaforma informatica;
- b) segnalazione orali;
- c) incontri diretti entro un termine ragionevole, su richiesta del Segnalante.

Il canale di segnalazione esterna istituito dall'A.N.A.C. garantisce la riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta nonché di tutte le persone eventualmente menzionate nella Segnalazione medesima nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La Segnalazione esterna deve essere effettuata in forma scritta.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'A.N.A.C. è trasmessa a quest'ultima, entro

sette (7) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

L'A.N.A.C., acquisita la Segnalazione, provvede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione entro sette (7) giorni dalla data della sua acquisizione, salvo esplicito rifiuto del Segnalante medesimo ovvero che l'A.N.A.C. ritenga che l'avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

L'A.N.A.C., se quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al Segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato; inoltre, la stessa Autorità mantiene le interlocuzioni con il Segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

L'A.N.A.C. provvede a dare riscontro al Segnalante entro tre (3) mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei (6) mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza, dalla scadenza dei sette (7) giorni dal ricevimento.

Nel sito istituzionale di A.N.A.C. ([www.anticorruzione.it/-/whistleblowing](http://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing)) sono pubblicate tutte le informazioni utili per accedere al servizio dedicato al *whistleblowing*.

### **3.9.7. Divulgazione Pubblica**

Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 24/2023, il Segnalante può scegliere di *rendere di pubblico dominio* informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (tra cui i *social network* e i nuovi canali di comunicazione).

Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia delle protezioni previste dal decreto n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ad una **Segnalazione interna**, a cui la Società non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti, ha fatto seguito una **segnalazione esterna** ad A.N.A.C. la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- b) la persona ha **già effettuato direttamente una segnalazione esterna** all'A.N.A.C. la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- c) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;
- d) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non avere efficace seguito**.

Nella divulgazione pubblica, ove il Soggetto rivel i volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal d.lgs. 24/2023 e dalla presente procedura per il *whistleblower*.

### **3.9.8. Denuncia all'Autorità Giurisdizionale**

Il d.lgs. 24/2023 riconosce a tutti i Soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

### **3.9.9. Tutela del Segnalante**

Il d.lgs. 24/2023 e, in attuazione dello stesso, la *governance* di Hospes S.r.l., impone i seguenti tipi di tutela (v. *infra*):

- a) tutela della **riservatezza** del Segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- b) tutela da eventuali **misure ritorsive** che possano essere adottate dall'Ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia;
- c) limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- d) previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato dall'A.N.A.C.

#### **3.9.9.1. Divieto di rinunce e transazioni**

È posto il divieto di *rinunce* e *transazioni* (non sottoscritte in sede protetta) dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dall'Ordinamento (e, in particolare, dal d.lgs. 24/2023).

Non è consentito, quindi, al *Whistleblower* di privarsi della possibilità di accedere ai mezzi di tutela cui lo stesso ha diritto; a maggior ragione non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

Quanto detto, però, non vale per le *rinunce* e le *transazioni* sottoscritte in sedi protette (ad es. giudiziarie, amministrative sindacali).

Il *Whistleblower* può validamente rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, se ciò avviene dinanzi ad un giudice (ad es. a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione o di accordi di mediazione e conciliazione).

#### **3.9.9.2. Protezione dalle ritorsioni**

Hospes S.r.l., in attuazione dell'Ordinamento, vieta ogni forma di ritorsione, per tale dovendosi intendere qualsiasi comportamento, atto od omissione (anche solo tentato o minacciato) posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare al Segnalante un danno ingiusto.

Non è punibile chi rivel i o diffonda informazioni sulle violazioni:

- a) coperte dall'obbligo di segreto o

- b) relative alla tutela del diritto d'autore o
- c) alla protezione dei dati personali o, ancora,
- d) rivelò o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Sono legittimati ad inviare ad A.N.A.C. comunicazioni relative a violazioni o ritorsioni non solo il Segnalante bensì anche chi, avendo un legame qualificato con quest'ultimo, subisca o abbia subito ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di: facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

È ora esclusa per legge la possibilità, per le *organizzazioni sindacali* maggiormente rappresentative in Hospes, di segnalare violazioni all'A.N.A.C.

Resta fermo che i *rappresentanti sindacali* beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare ad A.N.A.C. ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno al Segnalante.

Si sottolinea che deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal Segnalante, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, che lo stesso possa beneficiare di protezione.

È quindi necessario che il Segnalante fornisca ad A.N.A.C. elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra Segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

### **3.9.11. Tutela della Riservatezza**

È imposto che un eventuale disvelamento dell'identità del Segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla Segnalazione avvenga sempre con il consenso espresso della stessa.

In particolare, Hospes, in qualità di *titolare del trattamento*, autorizza al trattamento del dato personale unicamente i dipendenti coinvolti nel trattamento medesimo di tali dati.

Il divieto espresso di rivelare l'identità del Segnalante è da riferirsi non solo al suo nominativo ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre (direttamente od indirettamente) l'identità del Segnalante.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare:

- a) nel **procedimento penale**, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p., per cui è posto l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*» (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415bis c.p.p.).

b) nel **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti** l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del Segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

Sono ammessi solo due casi in cui, per rivelare l'identità del Segnalante devono concorrere, (i) la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e (ii) il previo consenso espresso del Segnalante.

- a) La **prima** ipotesi ricorre laddove nell'ambito di un **procedimento disciplinare** avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare;
- b) La **seconda** ipotesi ricorre, invece, nel caso in cui nelle **procedure di segnalazione** interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

### **3.9.11.1. Riservatezza dell'identità delle persone segnalate e di altri soggetti**

Hospes impone che sia garantita la riservatezza anche a soggetti diversi dal Segnalante.

In particolare, è tutelata l'identità della persona segnalata, ovvero la persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). Pertanto, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adotteranno particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno di altri Uffici di Hospes non autorizzati al trattamento di tali dati.

Inoltre, è garantita la riservatezza anche al facilitatore e alle persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella Segnalazione.

### **3.9.12. Trattamento dei Dati Personalni**

L'acquisizione e la gestione delle Segnalazione avvengono in conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Il *Titolare del trattamento* è Hospes S.r.l.; l'Organismo di Vigilanza, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interno, è invece nominato dalla Società (con separato accordo) *Responsabile del trattamento*.

Gli unici soggetti che hanno la facoltà di trattare i dati personali sottesi alla Segnalazione sono individuati nell'Organismo di Vigilanza ed in ciascuno dei componenti (nominati Responsabile del trattamento), nell'Amministratore Unico di Hospes e nel Responsabile 231 interno all'Azienda (individuato e all'uopo autorizzato con separato accordo).

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali, i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- a. Trattare i dati in modo **leccito, corretto e trasparente** nei confronti dei soggetti interessati («*l'icità, correttezza e trasparenza*»);

- b. Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle Segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 (**«limitazione della finalità»**);
- c. Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (**«minimizzazione dei dati»**);
- d. Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita (**«esattezza»**);
- e. Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (**«limitazione della conservazione»**);
- f. Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche (criptografia) e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (**«integrità e riservatezza»**);
- g. Definire un **modello di gestione delle segnalazioni** in conformità ai principi di protezione dei dati personali.

Tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del *titolare del trattamento* o del *responsabile del trattamento*, dati personali a un numero indefinito di soggetti;

- h. Effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e, dunque, prima dell'inizio del trattamento, una **valutazione d'impatto** sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle Segnalazioni;
- i. Rendere *ex ante* ai possibili interessati un'**informativa sul trattamento dei dati personali** anche mediante la pubblicazione di documenti informativi nella apposita sezione dedicata del sito *web* di Hospes S.r.l.

Non devono invece essere fornite informative *ad hoc* ai vari soggetti interessati;

- j. Assicurare l'aggiornamento del **Registro delle attività di trattamento**, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
- k. Garantire il **divieto di tracciamento dei canali di segnalazione**.

Nel caso in cui l'accesso ai canali di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi *firewall* o *proxy*, deve essere garantita la **non tracciabilità** del Segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali;

- l. Garantire, ove possibile, il **tracciamento dell'attività del personale autorizzato** nel rispetto delle garanzie a tutela del Segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione.

Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del Segnalante.

### **3.9.13. Analisi della Segnalazione**

Le Segnalazioni devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza in forma non anonima mediante invio telematico all'indirizzo ***Segnalazioni231.Hospes@hospesitaly.it***.

Quale canale alternativo potranno essere inviate, sempre all'O.d.V. nella seguente modalità: via fax al numero +39.02.36538988.

Laddove la segnalazione riguardi lo stesso O.d.V., la Segnalazione potrà essere inviata a mezzo mail al seguente indirizzo: ***Segnalazioni.OdvHospes@hospesitaly.it***.

Infine, qualora la Segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato ed autorizzato da Hospes, la Segnalazione medesima deve essere trasmessa, entro e non oltre sette (7) giorni dal suo ricevimento, all'Organismo di Vigilanza, dando contestualmente notizia della trasmissione al Segnalante.

#### **3.9.13.1. Analisi preliminare**

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall'Organismo di Vigilanza al fine di verificare la rilevanza e la presenza di elementi circonstanziati della Segnalazione stessa a supporto della sua possibile fondatezza.

L'O.d.V. rilascia al Segnalante un avviso di ricezione della Segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione; inoltre, l'Organismo medesimo deve dare diligente seguito alla Segnalazione ricevuta.

Nel corso di tutto il processo di analisi della Segnalazione, solo l'O.d.V. mantiene l'interlocuzione con il Segnalante.

Nel caso in cui una Segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata, l'O.d.V. ha facoltà di richiedere al Segnalante ulteriori elementi di dettaglio, ai fini di un'analisi approfondita della violazione segnalata, tramite gli stessi canali di segnalazione interna ovvero anche di persona, se il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

L'O.d.V. effettuerà i necessari approfondimenti e le necessarie analisi specifiche usando gli strumenti più idonei, compresi tra questi eventuali esperti esterni alla Società.

Una volta conclusa l'istruttoria, l'O.d.V. predisponde una relazione contenente l'indicazione della Segnalazione ricevuta e le attività di analisi della Segnalazione medesima, che viene inviata al Responsabile 231 di Hospes. Quest'ultimo, all'esito della valutazione della relazione ricevuta, esprime le proprie determinazioni e le invia all'Amministratore Unico affinché questi provveda di conseguenza.

In particolare, qualora, anche a seguito della richiesta di ulteriori elementi di dettaglio, la Segnalazione venga ritenuta non rilevante o non fondata, il Responsabile 231 ne chiederà l'archiviazione, indicando le motivazioni, inviando la richiesta all'Amministratore Unico e, in copia, all'O.d.V.

In particolare, il Responsabile 231 si atterrà ai seguenti criteri, ai fini della archiviazione:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- b) accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

In caso contrario, il Responsabile 231 inoltrerà la Segnalazione all'Amministratore Unico di Hospes proponendo le misure da adottare sia sul piano disciplinare e/o sanzionatorio sia sul piano delle misure correttive.

In entrambi i casi, il Responsabile 231 provvede, unitamente all'O.d.V., ad inoltrare al Segnalante una relazione sulle attività di approfondimento svolte e lo informa della decisione adottata all'esito dell'analisi della Segnalazione.

In ogni caso, entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione (o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del predetto termine di sette (7) giorni dalla presentazione della stessa Segnalazione), l'O.d.V. fornisce riscontro alla Segnalazione in analisi.

### **3.9.13.2. Chiusura del caso**

Il Responsabile 231, relazionato dall'O.d.V., chiuderà il caso qualora concordi con quanto fatto in merito alla Segnalazione o si riserverà di effettuare ulteriori accertamenti nell'ambito dei poteri ad esso conferiti.

All'esito dell'istruttoria, deve essere fornito dall'O.d.V. un riscontro alla Segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate, nonché dei motivi della scelta effettuata.

A titolo esemplificativo (non esaustivo), il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.

### **3.9.13.3. Conservazione della documentazione**

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, l'O.d.V. cura l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque (5) anni dalla ricezione della Segnalazione.

### **3.9.13.4. Responsabilità dell'O.d.V.**

Qualora siano ricevute Segnalazioni riguardanti l'O.d.V., le suddette Segnalazioni saranno trasmesse direttamente all'Amministratore Unico che, unitamente all'*Internal Auditor* (Responsabile 231), effettueranno i necessari approfondimenti e le necessarie analisi specifiche usando gli strumenti più idonei, compresi tra questi eventuali esperti esterni alla Società.

### **3.9.13.5. Responsabilità del Responsabile 231**

Qualora siano ricevute Segnalazioni riguardanti il Responsabile 231, l'O.d.V., dopo avere effettuato le attività di analisi della Segnalazione, invierà all'Amministratore Unico di Hospes una relazione contenente l'indicazione della Segnalazione ricevuta e le attività di analisi della Segnalazione medesima.

L'Amministratore Unico, all'esito della valutazione della relazione ricevuta, esprime le proprie determinazioni e provvede di conseguenza.

### **3.9.13.6. Responsabilità dell'Amministratore Unico di Hospes S.r.l.**

L'O.d.V. predispone una relazione contenente l'indicazione della Segnalazione ricevuta, le attività di analisi della Segnalazione medesima ed eventuali suggerimenti. La relazione viene inviata al Collegio Sindacale il quale effettuerà i necessari approfondimenti e le necessarie analisi specifiche usando gli strumenti più idonei, compresi tra questi eventuali esperti esterni alla Società.

Lo stesso Collegio Sindacale potrà concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione.

Qualora, invece, l'istruttoria dimostri la fondatezza della Segnalazione, il Collegio Sindacale riferirà all'O.d.V. il risultato della stessa, suggerendo gli eventuali interventi disciplinari e/o sanzionatori da adottare e le azioni correttive reputate necessarie.

Il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, congiuntamente, inoltreranno ai Soci un *dossier* sulle attività istruttorie svolte e sulle conclusioni, demandando ai Soci la decisione sanzionatoria da assumere ovvero gli interventi da eseguire.

### **3.9.14. Sanzioni**

Nei casi descritti ai paragrafi che precedono, l'O.d.V. riferisce all'Amministratore Unico della Segnalazione pervenuta e dell'esito delle indagini svolte. In particolare, sulla base di tali risultanze, l'OdV esprime la propria valutazione di gravità ed imputabilità della violazione ad uno o più soggetti aziendali, a mente di quanto previsto dal “*Sistema Disciplinare*” e demanda all'Amministratore Unico stesso l'attivazione della azione disciplinare e la successiva quantificazione ed irrogazione della sanzione in applicazione del presente articolo e di quanto previsto dal predetto “*Sistema Disciplinare*”.

Nel caso di altri Vertici aziendali o Dirigenti, l'Amministratore Unico potrà proporre alla successiva assemblea la revoca per giusta causa del vertice aziendale ovvero del dirigente coinvolto, in ottemperanza a quanto previsto comunque dal “*Sistema Disciplinare*”.

Nel caso dell'Amministratore Unico, solo i Soci potranno votare la revoca per giusta causa dell'amministratore unico, anche in ottemperanza a quanto previsto dal “*Sistema Disciplinare*”.

Le sanzioni disciplinari vengono definite anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla vigente contrattazione collettiva applicabile.

Fermo quanto precede, si precisa che:

- (a) la dolosa violazione di legge, la commissione di reati ovvero la violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita comporterà senz'altro la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che i detti comportamenti abbiano eventualmente determinato;
- (b) la colposa, imprudente, negligente o omissione condotta o comportamento potrà comportare la medesima sanzione, in relazione: (i) alla gravità della vicenda; (ii) alle conseguenze pregiudizievoli cagionate

(non necessariamente solo economiche); **(iii)** alla eventuale recidiva; **(iv)** all'impatto sull'ambiente aziendale; **(v)** all'importanza dei principi o delle procedure violate; **(vi)** alle ricadute sulla fiducia e sulla affidabilità circa i futuri comportamenti;

(c) nei casi di minore importanza, privi di ricadute pregiudizievoli, saranno comunque adottati provvedimenti disciplinari graduati secondo l'importanza e la serietà dell'accaduto.

### **3.9.15. Pubblicità della Procedura di Whistleblowing**

Hospes S.r.l. mette a disposizione di tutti i soggetti potenzialmente interessati (anzi tutto, ma non solo, i dipendenti e collaboratori) tutte le informazioni relative alla presente procedura.

In particolare, sono messe a disposizione le necessarie informazioni circa l'utilizzo del canale interno e di quello esterno, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, sui soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni nonché sulle procedure.

Tali informazioni dovranno essere rese disponibile in apposita sezione del sito *web* di Hospes.

## **SEZIONE QUARTA**

### **CODICE SANZIONATORIO**

Hospes Srl si impegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, a rendere conoscibile a tutti i soggetti ad essa riconducibili, il presente codice sanzionatorio. A tal fine, realizza tutte le iniziative adeguate al raggiungimento di tale scopo.

#### **DEFINIZIONI**

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nei seguenti articoli sono soggetti in posizione apicale ai sensi della lettera a) e b) dell'art 5 del Decreto:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nei seguenti articoli, si considerano soggetti di cui al comma precedente i Responsabili Commerciali, Amministrativi, del Personale, delle Aree Direttive, nonché i dipendenti che svolgono un ruolo nell'ambito delle aree summenzionate.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nei seguenti articoli si intende:

- a) per violazione colposa, quella che, anche se preveduta non è voluta, e si è verificata per negligenza, imprudenza, imperizia e per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline e degli standards e procedure del Codice Etico e del Modello;
- b) per violazione dolosa quella prevista, nonché quella attuata per eludere fraudolentemente i principi, le linee guida e le procedure del Modello.

Salvo prova contraria, la violazione del Modello si considera dolosa.

#### **VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO**

È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare la corretta applicazione delle procedure, nonché vigilare sulla corretta applicazione del Modello.

L'Organo di Controllo riscontra direttamente le violazioni del Modello, oppure si avvale dei responsabili delle singole divisioni.

Ogni dipendente della Società deve segnalare, mediante comunicazione scritta, ogni violazione all'Organismo di Vigilanza, ovvero mediante gli opportuni canali di reporting già menzionati.

In ogni caso, Hospes si impegna a rispettare la riservatezza dei segnalanti, al fine di evitare ogni tipo di ritorsione.

Nel caso specificato sopra, l'OdV, prima di proporre la sanzione, deve obbligatoriamente acquisire i fatti che provino la veridicità della violazione segnalata.

## SANZIONI

Nella scelta delle sanzioni da applicare, l'OdV deve agire secondo criteri improntati alla proporzionalità ed efficacia, con riguardo alla tutela del destinatario della stessa. La sanzione applicata deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione, e tenere in considerazione tutte le circostanze della violazione.

Per i **prestatori di lavoro subordinato**, siano essi operai, impiegati o quadri intermedi, l'OdV, in caso di violazioni del Modello, potrà proporre le seguenti sanzioni:

- a) il rimprovero verbale, nei casi di violazione colposa;
- b) l'ammonizione scritta;
- c) la multa non superiore a tre ore della retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro per una durata non superiore a tre giorni;
- e) la sanzione pecuniaria, nei limiti di cui all'art 7 dello S.L., per reiterata violazione colposa o per violazione dolosa;
- f) il trasferimento disciplinare, qualora sia previsto dal CCNL applicabile, per reiterata violazione colposa, o per seconda violazione dolosa;
- g) il licenziamento disciplinare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, nel caso di plurime reiterazioni di violazioni colpose, o nel caso di violazioni tali da far incorrere la Società Hospes in una delle ipotesi di applicazione della responsabilità amministrativa, di cui al Decreto;
- h) il licenziamento con o senza preavviso.

In ogni caso, quando l'OdV ritiene di applicare la sanzione del licenziamento, deve motivare tale scelta.

Nei casi in cui la condotta costituisca reato e sia già cominciato il procedimento penale, l'OdV, nel rispetto dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni, potrà proporre l'applicazione, in via cautelare, della sospensione del soggetto dalla retribuzione e dalle proprie mansioni, in attesa dell'esito del giudizio penale.

Salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l'OdV potrà proporre, nel caso in cui la condotta del soggetto rappresenti la commissione di uno dei reati di cui agli artt. 24 e seguenti del Decreto, idonea a provocare l'applicazione del disposto del Decreto, sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la sospensione cautelare del soggetto.

## SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dipendenti che ricoprono la qualifica di dirigenti, delle procedure

previste dal presente Modello, la Società provvede ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti, dalla stessa applicata.

#### **SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE**

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico di Hospes, l'OdV deve informare il Collegio Sindacale nonché l'intero Consiglio di Amministrazione di Elior Ristorazione S.p.A., i quali prendono gli opportuni provvedimenti, tra cui la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, ivi compresa la revoca dall'incarico, salvo ogni azione a tutela degli interessi del Gruppo Elior.

#### **SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SINDACI**

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e l'Amministratore Unico, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti, tra cui la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, ivi compresa la revoca dall'incarico, salvo ogni azione a tutela degli interessi del Gruppo Elior.

#### **SANZIONI NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI**

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner, delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei reati, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.